

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n.65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio".

Visto l'articolo 117 della Costituzione, commi 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la l.r. 11 agosto 1997 "Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la l.r. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

Vista la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l. r 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la l.r. 23 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2011, l.r. 65/2014)

#### Preambolo

1. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo del Parco delle Alpi apuane con deliberazione n. 21 del 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 111, comma 2 della l.r. 30/2015 del Piano per il parco stralciato della disciplina relativa alle attività estrattive, si rende necessario coordinare le cartografie allegata al Piano approvato e alla l.r. 65/1997, quest'ultima efficace fino all'approvazione del Piano per il parco disciplinato dall'articolo 14 della medesima legge;

2. Data la necessità di non creare incertezze nell'applicazione delle perimetrazioni del parco, occorre prendere atto che la perimetrazione delle aree contigue di cava è quella risultante dalla cartografia allegata al Piano del parco trattandosi di aree intercluse all'interno del confine del parco così come definito dal piano stesso, tenuto altresì, conto che delle perimetrazioni delle aree contigue di cava viene data evidenza cartografica negli elaborati grafici allegati al Piano secondo quanto disposto agli articoli 2, comma 2 e 17, comma 2 delle norme tecniche di attuazione approvate con deliberazione n.21/2016 sopra citata;

3. Visto, in particolare, l'articolo 17 delle norme tecniche di attuazione, secondo cui alle aree all'interno dei perimetri del P.R.A.E.R. e del P.A.E.R.P. vigenti, inglobati con l'ampliamento dell'area contigua, di cui viene data evidenza cartografica negli elaborati grafici allegati al Piano del parco si applica la disciplina delle aree contigue destinate ad attività di cava;

5. E' necessario abrogare l'allegato A nella l.r. 65/1997 e prevedere che fino all'approvazione del piano integrato per il parco di cui all'articolo 111, comma 1 della l.r. 30/2015, comprensivo dell'intera disciplina delle aree contigue di cava, la cartografia applicabile a tutte le aree del parco delle Alpi Apuane è la cartografia allegata alla delibera del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 "Piano per il Parco delle Alpi Apuane - Approvazione";

6. E' necessario introdurre misure transitorie di salvaguardia facendo salve, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della perimetrazione previgente e riferita, in particolare, alle aree contigue di cava risultanti nell'allegato cartografico, in scala originale 1:25.000 alla L.R. 65/97, con le integrazioni normative e cartografiche di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.298 del 24 luglio 1997, secondo le cartografie alla scala di dettaglio 1:10.000, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n.45 del 29 novembre 2007, ai sensi dell'art.2, comma 2, delle norme tecniche di attuazione (NTA) e tenuto altresì conto delle modifiche di cui all'allegato cartografico alla L.R. 73/2009;

7. E' necessario prevedere che qualora la valutazione di impatto ambientale rilasciata dal Parco ai sensi della

l.r.10/2010 abbia una durata inferiore a quella dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la stessa autorizzazione avrà efficacia fino alla scadenza della valutazione stessa e non oltre.

Art.1  
Modifiche alla l.r.65/1997

1. All'articolo 31, comma 5 della legge regionale 11 agosto 1997, n.65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco delle Alpi Apuane. Soppressione del realtivo consorzio." dopo le parole " cartografia allegata" sono aggiunte le seguenti " alla deliberazione del Parco regionale delle Alpi Apuane n.21 del 30 novembre 2016 "Piano per il Parco delle Alpi Apuane - Approvazione"

2. L'allegato cartografico di cui alla l.r.65/1997 è abrogato.

Art.2  
Aree contigue di cava

1. Alle aree estrattive incluse nelle aree contigue di parco di cui alla cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio direttivo n.21 del 30 novembre 2016 "Piano per il Parco delle Alpi Apuane - Approvazione" si applica la disciplina delle aree contigue destinate ad attività di cava, oltre alla disciplina delle aree contigue di Parco.

Art.3  
Misure transitorie di salvaguardia

1. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della perimetrazione previgente. Non sono consentite varianti al progetto di coltivazione autorizzato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino alla scadenza della valutazione di impatto ambientale, qualora di durata diversa e più breve della durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.